



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

**Allegato e approvato con deliberazione
di c.c. n. 26 del 29.07/2024**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81
DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

ART.1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Monte Isola, istituita ai sensi dell'art.81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n°12, dell'art. 148 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n°42, nonché in applicazione dei criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale XI/4348 del 22 febbraio 2021.

ART.2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Monte Isola, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

ART.3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente e si esprime obbligatoriamente nelle seguenti materie:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistici, all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito alle opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, L.R. n.12/05;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale vigente ai sensi dell'art.30 delle NTA del PPR;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
- in merito alle proposte di piani e programmi attuativi.

Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:

- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
- su qualunque altra questione in relazione alla quale, per le peculiari caratteristiche, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o l'Amministrazione Comunale ritengano di doverla interpellare.

ART.4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti a seguito di pubblicazione di apposito avviso di selezione.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui alla DGR n. XI/4348/21.

I membri sono scelti sulla base di una qualificata e pluriennale esperienza nel campo della progettazione architettonica e nella valorizzazione paesaggistico-ambientale che dovrà risultare da specifico curriculum.

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

ART.5 – REQUISITI DELLA COMMISSIONE, NOMINA ED INCOMPATIBILITA'

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con Delibera di G.C., sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente, Vicepresidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio) e tutti i soggetti che rivestono una carica comunale di cui al D.lgs. 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune.

I membri della Commissione, una volta nominati, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato con le modalità sopra riportate.

ART.6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice presidente, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, per il tramite del Segretario della Commissione.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta;

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 3 giorni.

ART.7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

La commissione si svolge in presenza, tuttavia, per esigenze particolari o in casi di impossibilità di partecipazione dei componenti, è possibile lo svolgimento mediante videoconferenza da remoto.

ART.8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Ente.

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso con le relative argomentazioni.

Il verbale, che dovrà riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dal Presidente della Commissione oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART.9 – TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi. È facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La Commissione ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comportino la necessità di adeguamento del progetto, può delegare al Responsabile del Procedimento la verifica dell'effettuazione di tale adeguamento.

I pareri della Commissione sono comunicati, su richiesta dei medesimi, al soggetto attuatore dell'intervento e al progettista.

La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART.10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT vigente.

ART.11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o alla graduatoria degli idonei, stilata a seguito dell'acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione del precedente incarico. Sono rieleggibili in via continuativa i componenti, solo dove il loro precedente incarico abbia avuto una durata inferiore alla metà rispetto a quella ordinaria.

ART.12 – INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.